

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

INDICE

Art. 1 - Istituzione del canone
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Classificazione del Comune
Art. 4 - Oggetto
Art. 5 - Concessionario
Art. 6 - Distinzione tra le occupazioni
Art. 7 - Occupazioni abusive
Art. 8 - Occupazioni d'urgenza
Art. 9 - Concessioni
Art. 10 - Modalità per la richiesta delle concessioni
Art. 11 - Modalità per il rilascio delle concessioni
Art. 12 - Licitazione
Art. 13 - Rinnovi e cessazioni
Art. 14 - Modifica e sospensione della concessione
Art. 15 - Revoca della concessione
Art. 16 - Estensione della concessione
Art. 17 - Obblighi del Concessionario
Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa
Art. 19 - Categoria delle Località
Art. 20 - Durata delle occupazioni
Art. 21 - Applicazione del canone
Art. 22 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.
Art. 23 - Esenzioni
Art. 24 - Modifiche
Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art. 27 - Accertamenti e riscossione coattiva
Art. 28 - Sanzioni
Art. 29 - Rimborsi
Art. 30 - Contenzioso
Art. 31 - Affidamento in concessione del servizio
Art. 32 - Funzionario Responsabile
Art. 33 - Abrogazioni
Art. 34 - Organi competenti
Art. 35 - Rinvio
Art. 36 - Entrata in vigore
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE E SPAZI PUBBLICI
ALLEGATO B - TARIFFE DI BASE

Art. 1 - Istituzione del canone

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é istituito nel Comune di PIORACO il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.

3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi e pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:

- a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
- b) la misura della tariffa;
- c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
- e) le agevolazioni, le esenzioni, gli accertamenti e le sanzioni.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1997 risultava assommare a 1.255 abitanti, il Comune di Pioraco agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 - Oggetto

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione per la superficie comunque effettivamente occupata del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastanti o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata 3.

7. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade Statali e Provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

9. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendente 'mente dalla superficie occupata.

Art. 5 - Concessionario

1. Il canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone é dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone é l'amministratore.

Art. 6 - Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
 - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
 - c) abrogato;
 - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico
 - a) in assenza della prescritta concessione;
 - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare

per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 9 - Concessioni

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione ~ qualora la stessa non venga rinnovata ~ il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà nell'atto concessorio l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

Art. 10 - Modalità per la richiesta delle concessioni

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, prima dell'occupazione, salvo quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.
2. La domanda, redatta in carta semplice, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio di Polizia Municipale, deve contenere, pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle Generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una, precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
5. Per le occupazioni temporanee, la richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per l'istruzione della pratica amministrativa di autorizzazione.

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle concessioni

1. Il rilascio delle concessioni è in capo al servizio di Polizia Municipale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Amministrazione Comunale, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
 - d) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo é di trenta giorni a far tempo dalla data di

protocollo della domanda, qualora non si configuri la licitazione di cui al successivo articolo.

5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

6. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi, per il conteggio del canone, prima del rilascio.

7. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

Art. 12 - Licitazione

1. I. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata al richiedente che proporrà la miglior offerta in aumento del canone, indicando la superficie che intende occupare e la tariffa che intende corrispondere per metro quadrato.

2. Il dirigente responsabile del provvedimento deve:

- a) informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione;
- b) stabilire un termine perentorio per la presentazione delle offerte in aumento in busta chiusa;
- c) comunicare l'avvenuta definizione della concessione a tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno presentato l'offerta in aumento.

3. Nel caso di licitazione la tariffa di base prevista dal presente regolamento è sostituita da quella contenuta nella miglior offerta.

Art. 13 - Rinnovi e cessazioni

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione permanente, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di un mese prima della scadenza della concessione in atto.

3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione temporanea, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di cinque giorni prima della scadenza della concessione in atto.

4. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

5. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Art. 14 - Modifica e sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano e del decoro ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dall'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazione pubbliche indette dalla Amministrazione Comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

Art. 15 - Revoca della concessione

1. Ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, sentita l'Amministrazione Comunale, le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti l'inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre Giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato.

Art. 16 - Estinzione della concessione

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 17 - Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate ad personali ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dal l'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini

locali;

b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. I criteri per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni tipo di occupazione, sono individuati attraverso la determinazione di coefficienti moltiplicatori tra loro cumulabili, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

b) alla durata dell'occupazione

c) alla classificazione delle strade;

d) alla natura dell'attività;

e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione;

f) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

2. La tariffa di base e i coefficienti moltiplicatori, relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

3. La misura della tariffa, non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a lire 50 al metro quadrato.

4. Le frazioni di tariffa sino a lire 5 sono arrotondate alle lire 10 inferiori e quelle oltre lire 5 sono arrotondate alle lire 10 superiori.

5. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alla lire 1.000 inferiori oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 19 - Categoria delle Località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in due categorie.

2. Dette categorie, sono individuate nell'elenco che si vuole parte integrante del presente regolamento come "allegato A".

3. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al concessionario.

Art. 20 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare; solamente per il primo anno in tanti dodicesimi in base ai mesi effettivi di concessione; per frazioni di mese inferiori a quindici giorni, il mese non viene conteggiato, per frazioni maggiori a quindici giorni, viene conteggiato.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno.

Art. 21 - Applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento

delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.

2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non va commisurata.

Art. 22 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2^o comma dell'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel testo sostituito dall'art. 18 della legge 23.12.1999, n. 488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone, a partire dal 1 gennaio 2000, è determinato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.500, con il minimo di 1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel primo comma, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti al 31 dicembre dell'anno precedente da parte di aziende esercenti attività strumentali allo stesso pubblico esercizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il servizio tributi provvederà a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria lettera la quale ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;

b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;

c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;

d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;

e) gli accessi, carrabili o pedonali;

f) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

g) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

h) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;

i) le occupazioni realizzate dallo Stato dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;

k) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione Gratuita al Comune alla scadenza della concessione;

l) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;

m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;

n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;

o) le occupazioni per le soste, effettuate per il commercio ambulante itinerante;

p) le occupazioni occasionali, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

- q) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, salvo quelle che contengono messaggi pubblicitari;
- r) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- s) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- t) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 22;
- u) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- v) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- x) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- z) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

2. Per gli interventi di ripristino e miglioramento sismico ricadenti nel Decreto Commissario Delegato n. 121/97 e successive modifiche e nella Legge del 30/03/1998 n. 61 il pagamento del canone per le occupazioni del suolo pubblico decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine, rispettivamente di anni uno per gli interventi ricadenti nel D.C.D. 121/97 ed anni due per quelli ricadenti nella Legge n. 61/98, concesso per la realizzazione dell'intervento o dalla data di ultimazione dei lavori, comunicata dal Direttore Lavori, se antecedente ai suddetti termini. La presente disposizione si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2001

3. Per gli interventi di finiture esterne riguardanti immobili già oggetto di lavori di riparazione ai sensi del D.C.D. 121/97 o del D.C.D. 647/98, il pagamento del canone decorrerà dopo 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione del suolo pubblico. Per gli interventi già in corso al 01/01/2003 i 60 (sessanta) giorni decorrono dal 01/01/2003.

4. Sono esenti dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico le attività commerciali che devono abbandonare l'originaria sede per inagibilità e/o per effettuare i lavori a seguito di sisma o calamità naturali. La suddetta esenzione si applica solo per trasferimenti presso l'area di protezione civile sita in loc. San Rocco predisposta a tali scopi e fino alla data di ultimazione dei lavori della sede originaria

Art. 24 - Modifiche

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 17, sono aggiornate entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare; solamente per il primo anno in tanti dodicesimi in base ai mesi effettivi di concessione; per frazioni di mese inferiori a quindici giorni, il mese non viene conteggiato, per frazioni maggiori a quindici giorni, viene conteggiato.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione e per le concessioni di cui all'art. 22, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

7. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire trentamila.

Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo.
2. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a lire diecimila.

Art. 27 - Accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune controlla le richieste/autorizzazioni presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le stesse modalità entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle richieste nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della richiesta. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata o a quello in cui la richiesta avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.
6. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
7. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

Art. 28 - Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi o dal concessionario.
2. Per il mancato o tardivo versamento delle annualità successive a quella del rilascio della concessione di occupazioni permanenti si applicano le sanzioni amministrative pari a:
 - a) per versamenti tardivi effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, il 10% del canone;
 - b) per versamenti tardivi effettuati dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza, il 50% del canone;
 - c) per versamenti mancanti o tardivi effettuati oltre il 90° giorno, il 100% del canone dovuto.
3. Per il mancato versamento di occupazioni temporanee o permanenti abusive si applica la sanzione del 100% del canone eventualmente dovuto.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protrate senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone per le occupazioni abusive o mancati versamenti, si applicano gli interessi moratori ragguagliati al TUS dal giorno in cui l'occupazione ha avuto luogo o dal mancato versamento, al giorno di emissione dell'avviso di accertamento.

Art. 29 - Rimborsi

1. I rimborsi del canone di occupazione vengono riconosciuti esclusivamente nel caso di variazione in diminuzione

delle occupazioni già in corso, e nel caso di errori di calcolo.

2. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di un anno dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Sulle somme rimborsate ai concessionari non spettano interessi di mora.

Art. 30 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità giudiziaria Ordinaria.

Art. 31 - Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il comune di PIORACO lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 32 - Funzionario Responsabile

1. Per la gestione del canone il Comune nomina Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale il dipendente incaricato alla gestione del Servizio Tributi:

a) sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;

b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;

c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;

d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;

e) dispone i rimborsi;

f) gestisce il contenzioso;

g) irroga le sanzioni.

2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 33 - Abrogazioni

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.

3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 34 - Organi competenti

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale spetta al Comando di Polizia Municipale, segnalando all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

2. La gestione contabile e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Funzionario Responsabile di cui all'art. 32.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell' 8.6.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore dal 1[^] gennaio 1999.
2. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Sono escluse dall'applicazione del vigente regolamento le occupazioni effettuate a causa ed in conseguenza della crisi sismica (lavori edili, traslochi, ecc.).

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE E SPAZI PUBBLICI

CATEGORIA 1[^]

VIA CESARE AUGUSTO
VIA CAMELLARIA
VIA TEMPIO PAGANO
VIA DELLE TERME
VIA MAESTRO ARMANNO
VIA ANTONINO PIO
VIA DELLA CARTIERA
VIA VARANO
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA IV NOVEMBRE
VIA F. CORRIDONI
VIA VITTORIO VENETO
VIA PIAVE
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA DELLA LIBERTA'
VIALE DELLA VITTORIA
VIA RUGGERO MANCINI
LARGO GIACOMO LEOPARDI
PIAZZA DANTE ALIGHIERI
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA SAN VITTORINO
VIA G. MILIANI
VIALE G. ROSSINI
VIA G. A. MATALONI
VIA NICOLA FRANCESCHINI
VIA DEI CAMPETTI
VIALE R. SANZIO
VIA DELLA MADONNETTA
VIA ALDO VINCENZETTI
VIA SAN ROCCO
VIA LUDOVICO LUDOVICI
VIA S. CILOTTI
VIA PIE' DI GUALDO

CATEGORIA 2[^]

TUTTE LE RESTANTI VIE, STRADE E AREE PUBBLICHE NON COMPRESSE NELLA CATEGORIA 1^

ALLEGATO B - TARIFFE DI BASE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE € 1,24 (L. 2.400) al mq. per giorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI € 17,56 (L. 34.000) al mq. per anno

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OGNI TIPO DI ATTIVITA' DA APPLICARE ALLA TARIFFA DI BASE:

1) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

a) CATEGORIA 1^ 1,00

b) CATEGORIA 2^ 0,70

2) DURATA DELLE OCCUPAZIONI

a) Occupazioni temporanee con durata non inferiore a 10 giorni anche non consecutivi e fino a 25 0,60

b) Occupazioni temporanee con durata non inferiore a 26 giorni anche non consecutivi e fino a 40 0,50

c) Occupazioni temporanee con durata non inferiore a 41 giorni anche non consecutivi 0,40

d) Occupazioni permanenti 1,00

3) NATURA DELL'ATTIVITA'

a) Edilizia 0,40

b) Venditori ambulanti, Pubblici Esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti 0,50

c) Spettacoli viaggianti 0,20

d) Manifestazioni aventi finalità sociali, umanitarie e assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, politiche, istituzionali, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, sagre e fiere; 0,10

e) Erogazione pubblici servizi a rete 0,50

f) Distributori di tabacchi, bevande, dolci, parafarmaci ecc. 3,00

g) Distributori di carburante 0,10

h) Altri usi 1,00

4) VALORE ECONOMICO DELL'AREA

a) aree di parcheggio 1,20

b) Mercati e fiere attrezzati 1,00

c) Mercati e fiere non attrezzati 0,80

d) Centro storico 1,10

e) Area per spettacoli viaggianti 0,50 f) Residue zone del territorio 1,00

5) SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA'

a) Occupazioni determinanti sensibile riduzione della viabilità 1,10

b) Occupazioni soprastanti il suolo 0,20

c) Occupazioni sottostanti il suolo 0,10

d) Occupazioni eccedenti i 50 mq. fino a 100 mq. 0,80

e) Occupazioni eccedenti i 100 mq. fino a 500 mq. 0,50

f) Occupazioni oltre i 500 mq. 0,30